



APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE

Dott. Gianfranco Tegas

Rag. Davide Pau

05 gennaio 2015

APPLICAZIONE DELLA MARCA DA BOLLO SU FATTURE

PREMESSA

La marca da bollo è un tributo alternativo all'iva e va applicata esclusivamente per le fatture sia cartacee che elettroniche emesse senza l'addebito dell'iva per un importo superiore ad € 77.47. Sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata, invece se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo di € 2,00 va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77,47

Con il principio di alternatività sono sempre **esenti dalla marca da**

bollo:

- Fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993);
- Fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Sono soggette alla marca da bollo, invece: le fatture di importo superiore ad € 77.47 riguardanti:

Operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo (operazioni consistenti in cessione di beni o prestazioni di servizi) o **oggettivo** (deve trattarsi di operazioni compiute da imprese, artisti o professionisti nell'esercizio dell'attività) (Art. 2, 3, 4 e 5 DPR 633/1972), **territoriale** (deve trattarsi di operazioni compiute sul territorio italiano) (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);

Operazioni escluse dalla base imponibile dell' IVA (Art. 15 DPR 633/1972);

- Operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
- Operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
- Operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall'art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell'imposta e per eventuali sanzioni amministrative **sono obbligatamente solidali entrambi le parti**, cioè, sia chi emette la fattura e sia chi la riceve senza la corretta applicazione della marca da bollo. Se nella fattura manca la marca da bollo, chi la riceve è esente da responsabilità solo se la presenta entro 15 giorni all'Agenzia delle Entrate e provvede a pagare la sola imposta. In questo caso la sanzione colpisce solo chi doveva applicare l'imposta.

La marca da bollo deve essere affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie sarà necessario riportare la dicitura " imposta di bollo assolta sull'originale".

Quando il costo della marca da bollo è a carico del cliente, l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse dalla base imponibile dell'IVA (Art. 15 DPR 633/1972).

L'omissione della marca da bollo o l'apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una **sanzione amministrativa**, per ogni singola fattura considerata irregolare, di **importo pari al doppio o al quintuplo dell'imposta** o della maggiore imposta evasa.

La marca da bollo è deducibile o detraibile ai fini IRPEF sempre se si può considerare accessoria al costo principale.

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l'acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.

I contribuenti che assolvono in maniera virtuale la marca da bollo su fatture elettroniche, sono tenuti a versarla in maniera cumulativa entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, cioè entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo d'imposta. Il versamento si effettua attraverso il modello F24 riportando nella Sezione Erario il codice tributo 2501 ("Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"), l'anno di riferimento e l'importo dovuto.

Le copie conformi delle fatture rilasciate ad esempio per causa di smarrimento dell'originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini della marca da bollo prevista per le fatture originali.

Nota bene: L'Agenzia delle Entrate ha precisato che “ l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e quindi li consegna o li spedisce “.

In tale ipotesi l'imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio, e in quanto tale, computato nella determinazione dell'onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera C del TUIR. La stessa conclusione vale nel caso in cui l'imposta di bollo sia stata esplicitamente trasferita sul cliente da parte del professionista ed evidenziata a parte nella fattura o ricevuta. Nulla vieta, infatti, che l'importo del tributo dovuto in relazione al documento rilasciato al cliente sia a quest'ultimo addebitato in aggiunta al compenso. In questo caso (esempio un professionista) l'importo deve essere indicato in fattura tra le operazioni escluse (art. 15 DPR 633/1972).



Dopo che la **fatturazione elettronica è diventata realtà**, prima con la PA poi, dal gennaio 2017, anche per i privati, l'Agenzia dell'Entrate, ha chiarito le modalità con cui assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale.

A spiegare bene la questione dell'imposta di bollo assolta in maniera virtuale (art.15 DPR 642/72) è servita la **circolare dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 14 aprile**. Dal primo gennaio 2015 i contribuenti che hanno deciso di assolvere l'imposta in maniera virtuale devono presentare domanda preventiva, all'Agenzia delle Entrate con una comunicazione nella quale viene indicato il numero presunto di documenti che nel corso dell'anno di riferimento potrebbero essere emessi.

Concessa l'autorizzazione (a tempo indeterminato) dalla Direzione Provinciale in cui il richiedente ha domicilio fiscale, **l'Ufficio liquida in via provvisoria l'imposta di bollo fino al 31 dicembre dell'anno in questione**, dividendola in rate bimestrali.

Poi, entro il mese di gennaio dell'anno seguente, una volta acquisito dal contribuente (solo per via telematica) il numero reale dei documenti emessi nell'anno precedente, l'Ufficio liquida a saldo l'imposta di bollo dovuta. Ovviamente sarà anche compito dell'Ufficio preposto rilevare il debito da versare a conguaglio o l'eventuale credito che l'interessato potrà richiedere a rimborso o portarlo a compensazione. L'importo da versare in acconto per il successivo anno è quello determinato a consuntivo.

Assoggettate all'imposta di bollo di €2,00 sono tutte quelle fatture di importo maggiore a €77,47: quando la fattura viene emessa in forma cartacea, l'imposta viene assolta con l'applicazione della marca, mentre per le fatture elettroniche occorre assolvere l'imposta in maniera virtuale. Nel caso di fattura elettronica, il documento deve contenere l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta in modo virtuale **inserendo nel campo <NumeroBollo> la stringa "DM-17-GIU-2014"**.

La fattura emessa in applicazione del reverse charge è esente da marca da bollo perché risulta comunque assoggettata ad IVA, anche per il reverse charge interno. (CM 29/12/2006 n37/E). La non imponibilità IVA riconosciuta alla fattura emessa con Art. 8-bis, a favore delle cessioni di navi e aeromobili effettuate nello stato, ha carattere autonomo e non generale, perciò la fattura deve essere assoggettata alla marca da bollo, fatta eccezione alla fattura emessa per l'imbarco di provviste e dotazioni di bordo in quanto inerenti alle esportazioni di merci. La fattura emessa per servizi internazionali godono delle esenzioni assolute purchè tali servizi siano diretti alla esportazione di merci con esclusione ai servizi relativi a beni in transito doganale, trasporti di persone, ecc. (RM 6/6/1978, n. 290586).

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo

La tabella seguente riporta le principali fattispecie di applicazione della marca da bollo:

ambito IVA	operazioni	fattispecie	Normativa IVA DPR 633/1972	> €77,47
	Imponibili	Reverse charge	Art. 74 comma 7 e 8	esente da bollo
			Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter)	esente da bollo
Operazioni nel campo IVA			Art. 74 comma 1	esente da bollo
	Esenti		Art. 10	marca da bollo
		Esportazioni	Art. 8 lett. a) e b)	esente da bollo
		Cessioni intraUE	Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993	esente da bollo
	Non imponibili	Ser. Internaz.	Art. 9	esente da bollo
		Esportatori abit.	Art. 8 lett. c)	marca da bollo
		Esportazioni ass.	Art. 8-bis	marca da bollo

	Escluse		Art. 15	marca da bollo
Operazioni fuori campo IVA			Art. 2, 3, 4, 5	marca da bollo
		Reg. minimi	DL 98/2011	marca da bollo
		Reg. forfettario	Legge stabilità 2015	marca da bollo